



Comune di San Vito al Tagliamento

Area Affari Legali e Demografici
Servizio Cimiteriale

N. 131/2023 Reg. Ord

OGGETTO: Avvio della procedura di esumazione ordinaria e massiva delle salme inumate nell'area del cimitero di San Vito Capoluogo, per scadenza del termine del ciclo di rotazione.

II SINDACO

PREMESSO che, da una ricognizione effettuata dall'Ufficio competente, allo stato attuale è necessario liberare una sezione del campo di inumazione collocato nella parte vecchia del Cimitero di San Vito Capoluogo (file nn. 55, 56 e 57, corrispondenti al riquadro indicato nell'allegato A al presente atto), onde permettere la rotazione dei campi di inumazione presenti nel Cimitero medesimo e rendere quindi disponibili nuove sepolture a terra, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

ATTESO che, riguardo alle operazioni di esumazioni ordinarie, l'art. 82 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990, statuisce che "le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni" e che l'articolo 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di San Vito al Tagliamento, rubricato "Esumazioni ordinarie" prevede che "Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite dopo un quindicennio dall'inumazione.... Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente.";

CONSIDERATO che la predetta tipologia d'intervento, contemplata dagli artt. 36 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di San Vito, è pertanto riconducibile alle attività di cui all'art. 50 comma 3 del Dlgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti locali), con le quali i Sindaci esercitano "le funzioni loro attribuite ... dai regolamenti" e che, nella specie, essa si sviluppa a seguito di istruttoria del competente dirigente e su impulso del Sindaco;

ACCERTATO che per i defunti sepolti nel suddetto campo è decorso il termine minimo di dieci anni dall'inumazione delle salme previsto dalla normativa nazionale e regionale e di quindici anni previsto dalla normativa locale, per cui sussistono i presupposti per procedere all'esumazione ordinaria ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

ATTESO che, in conseguenza della presente ordinanza, i Servizi Cimiteriali provvederanno:

- alla redazione dell'elenco dei nominativi delle salme interessate dalle operazioni di esumazione;
- a dare adeguata pubblicità alla procedura, in particolare tramite:
 - pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento per almeno 30 giorni e sul sito istituzionale dell'ente;
 - ad apporre apposti avvisi informativi all'ingresso del cimitero Capoluogo e in prossimità dell'area interessata;
- ad interdire, per motivi di igiene e di salute pubblica, l'accesso all'area oggetto di esumazioni durante il periodo di esecuzione dei lavori;

SENTITO il competente Assessore con delega ai Cimiteri, ing. Erika Ostan;

ORDINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di avviare il procedimento di esumazione ordinaria massiva delle salme per rotazione collocate nell'area indicata;
3. di pubblicare il presente provvedimento e l'avviso di esumazione sul sito internet di questo Comune, all'Albo Pretorio Online del Comune e presso il Cimitero Capoluogo di San Vito al Tagliamento;
4. di adottare le attività necessarie affinché i familiari di tutti i defunti presenti nel campo oggetto delle esumazioni, per quanto possibile, siano invitati a prendere contatto con gli uffici per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti. In caso di disinteresse, in mancanza di espressa volontà da parte dei parenti, e/o in caso di irreperibilità degli stessi, il precedente Servizio provvederà a depositare nell'ossario comunale i resti ossei rinvenuti, fermo restando che il lasso di tempo che precede tale attività costituisce garanzia evidente per gli eventuali interessati alla deposizione di tali resti in tombe di famiglia, loculi, spazi ossari o in fosse del campo comune;

INVITA

pertanto, i familiari dei defunti presenti nel campo sopra indicato a prendere contatti con l'ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di San Vito per disporre sulla destinazione dei resti mortali/ossei dei propri congiunti;

INFORMA

1. che le operazioni di esumazione ordinaria sono soggette al regime tariffario in vigore all'atto delle operazioni stesse;

2. che, nel caso in cui non sia riscontrata la completa mineralizzazione, nel rispetto delle disposizioni previste nei regolamenti sopra richiamati, a scelta dei congiunti, i resti mortali potranno: a) essere inumati nuovamente in apposito campo di mineralizzazione ove potranno permanere per il periodo prescritto dalle norme in vigore a fronte del pagamento delle tariffe previste; b) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della legge n. 130 del 2001 (coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76, e 77 del cod. civ.). In tal caso la spesa a carico dei congiunti sarà inerente alla cremazione dei resti mortali, i bolli e le eventuali spese disbrigo pratiche secondo le tariffe vigenti nel Comune di San Vito;

3. che, nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni previste nei regolamenti sopra richiamati:

a) le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto potranno essere tumulate nei modi seguenti:

- in celle ossario da acquisire in concessione o già in concessione a familiari defunti;
- in loculo individuato già in concessione, assieme alla salma, o resto mortale, di familiare;
- all'interno di loculi/tombe di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in concessione per altri familiari individuati come sopra;
- essere trasferiti in altro cimitero previa autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune di San Vito;

b) le urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti della cremazione, potranno essere conservate in forma distinta nei modi seguenti:

- in celle ossario da acquisire in concessione o già in concessione a familiari defunti;
- in loculo individuale già in concessione (nei limiti dello spazio disponibile) assieme alla salma, o resto mortale, di familiare individuato;

- all'interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nel limite dello spazio disponibile) già in concessione per altri familiari individuati come sopra;

4. che, in caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei congiunti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti e, in caso di non mineralizzazione dei resti mortali, all'eventuale reinumazione, con successivo deposito dei resti mineralizzati nell'ossario comune all'interno del cimitero.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Pordenone, all'ASFO, e sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Comune di San Vito e all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni, nonché affissa presso il Cimitero di San Vito Capoluogo.